

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AVVISO PUBBLICO

Legge Regionale n. 27 del 20 novembre 2001

***INTERVENTI PER LA CONOSCENZA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
CITTÀ DI FONDAZIONE***

annualità 2017

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Art. 3 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Art. 6 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 10 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Art. 11 – ACCETTAZIONE CONTRIBUTO, ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI
A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 12 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Art. 14 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO

Art. 15 – INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Articolo 1 - FINALITA

La Regione Lazio riconosce nelle Città di Fondazione, nate su precisi schemi funzionali e produttivi nel Novecento, degli ambiti territoriali connotati da una evidente qualità urbanistica ed architettonica. Oggi, nella contemporaneità, la programmazione regionale considera l'assetto funzionale di questi contesti un utile schema di riferimento per promuovere azioni di valorizzazione culturale del territorio. Per queste finalità la Regione si è dotata di strumenti normativi e di programmazione partecipata con le realtà locali per favorire e valorizzare questi contesti. Parallelamente alle iniziative regionali di carattere strutturale, promosse dalle Azioni Cardine, riservate ai Comuni di Fondazione, gli interventi promossi con la L.R. n. 27/2001 intendono favorire iniziative culturali di alto profilo, ricerche inedite, studi sull'assetto attuale del territorio, progetti per la valorizzazione, al fine di promuovere l'identità contemporanea di questo territorio, con particolare attenzione per lo sviluppo, l'innovazione e la promozione culturale di queste aree.

Ai fini del presente Avviso, in applicazione di quanto previsto dall'Art. 1 della L.R. 27/2001, sono **Città di Fondazione**: Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia, Pontinia, Guidonia, Colferro.

Con il presente avviso pubblico la Regione intende perseguire, in linea con il quadro normativo di riferimento, le seguenti finalità:

- a. la conoscenza, il recupero culturale e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle Città di Fondazione, dei loro territori e dei nuclei sorti, in comuni diversi da quelli indicati in premessa, nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;
- b. la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all'antropizzazione ed all'immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri.

Articolo 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di ammissione a contributo le seguenti categorie di soggetti:

- a. Comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia, Pontinia, Guidonia, Colferro, Provincia di Latina, Città Metropolitana di Roma Capitale (subentrata nelle funzioni della Provincia di Roma);
- b. altri Enti pubblici;
- c. Enti privati senza scopo di lucro, costituiti da almeno un anno per atto pubblico, scrittura autenticata o registrata, che: non siano in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali e non abbiano in corso nessuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni; non siano destinatari di provvedimenti che

limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; non abbiano commesso violazioni in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 3 - INTERVENTI AMMISSIBILI

In considerazione della natura e della consistenza delle risorse a disposizione, sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di interventi, da realizzare e rendicontare entro il 31.12.2017:

- a) studi, pubblicazioni e ricerche aventi caratteri di originalità e rilevanza che siano finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio architettonico, storico-artistico, storico ed antropologico delle Città di Fondazione (es. attività di censimento, recupero, conservazione e diffusione di materiali originali, come disegni, cartografie, fotografie, filmati, documenti ecc.);
- b) Iniziative di valorizzazione del territorio tra le seguenti: corsi e seminari di alto profilo scientifico, manifestazioni in grado di sviluppare l'attenzione e il dibattito sull'originale patrimonio culturale delle Città di Fondazione;

l'inserimento di interventi non coerenti con quelli indicati alle lettere a) e b) all'interno del progetto comporta l'esclusione integrale del progetto stesso.

Articolo 4 - SPESE AMMISSIBILI

Coerentemente con la natura di parte corrente delle risorse disponibili per il finanziamento del presente Avviso, sono ammissibili le sole categorie di spese, considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri non recuperabili da parte del beneficiario, che risultino:

- pertinenti e imputabili direttamente ed univocamente agli interventi ammissibili di cui all'Art. 3;
- congrue e quindi ragionevoli rispetto ai prezzi di mercato (la congruità può essere dimostrata attraverso prezzi ufficiali o preventivi o analisi di mercato);
- essere state effettivamente sostenute e contabilizzate dal beneficiario del contributo nell'attuazione delle operazioni dando luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative, dai principi contabili nonché dalle specifiche prescrizioni in materia eventualmente impartite dall'Amministrazione;

- essere state sostenute dal beneficiario successivamente alla pubblicazione del presente Avviso e non oltre il termine stabilito dall'Art. 12 (30.12.2017);
- essere comprovabili mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- essere state eseguite mediante strumenti finanziari tracciabili, quali: assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

Non sono ammissibili spese per costi indiretti, cioè imputabili solo indirettamente o parzialmente agli interventi ammissibili di cui all'Art. 3 (es. leasing o ammortamento e manutenzione di attrezzature; condominio, manutenzione e pulizie degli immobili; cancelleria e stampati; utenze, spese postali e altre spese collegate alla gestione di spazi o attività non direttamente ed univocamente riferibili agli interventi ammissibili) né compensi a soci o titolari di cariche sociali. Per questi ultimi è ammissibile il solo rimborso spese, nella misura massima del 10% del costo totale del progetto: tali spese devono comunque essere opportunamente documentate (con documenti fiscali che contengano la descrizione del bene o servizio, il soggetto che lo ha erogato e quello che ne ha fruito), risultare univocamente riconducibili agli interventi previsti nel progetto e pagate con strumenti tracciabili.

Le spese relative al personale dipendente degli enti privati sono ammissibili nella misura massima del 10% del costo totale del progetto e devono riguardare personale formalmente e materialmente attribuito ai suddetti interventi e tale attribuzione sia documentata attraverso ordini di servizio, timesheet descrittivi delle attività svolte (sottoscritti dal soggetto interessato) e relative buste paga, con specifica indicazione del costo orario erogato.

Per gli enti locali e gli altri enti pubblici le spese relative al personale interno dell'ente stesso sono ammissibili ammissibili nella misura massima del 10% del costo totale del progetto purché si tratti di costi relativi a lavoro straordinario di personale formalmente e materialmente attribuito ai suddetti interventi oltre il normale orario di servizio e tale attribuzione sia documentata attraverso ordini di servizio, timesheet descrittivi delle attività svolte (sottoscritti dal soggetto interessato) e relative buste paga, con specifica indicazione del costo orario straordinario erogato.

Le spese di ospitalità sono ammissibili nella misura massima del 10% del costo totale del progetto devono essere opportunamente documentate (con documenti fiscali che contengano la descrizione del bene o servizio, il soggetto che lo ha erogato e quello che ne ha fruito), risultare univocamente riconducibili agli interventi previsti nel progetto e pagate con strumenti tracciabili.

Al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse e rendere trasparente e tracciabile il costo reale del progetto, escludendo ingiustificati aggravii, nel caso di Enti privati le spese sostenute dal beneficiario del contributo nei confronti di società o enti o soggetti diversi dall'effettivo fornitore del bene o servizio acquisito per la realizzazione del progetto, sono riconoscibili nei limiti dei costi reali e documentabili del bene o servizio reso, al netto di eventuali costi collegati all'intermediazione.

Articolo 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Avviso sono pari a € 100.000,00 con oneri a valere sul Capitolo di bilancio regionale n. G23900, esercizio 2017.

Il contributo regionale massimo concedibile ammonta ad € 25.000,00 per progetti presentati da Comuni ed Enti pubblici, e a € 15.000,00 per progetti presentati da Enti privati senza scopo di lucro.

Il contributo concedibile non può comunque superare l'80% dei costi ammissibili del progetto e, in ogni caso, non può superare quanto necessario alla copertura del deficit di bilancio (cioè la differenza tra uscite ed eventuali entrate del progetto) dell'intervento, anche alla luce di eventuali contributi ricevuti.

Il superamento dei suddetti massimali comporta l'esclusione del progetto.

Articolo 6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui all'Art. 2 potrà presentare un'unica domanda, esclusivamente in forma singola, pena la non ammissione di tutte le domande dallo stesso presentate, con le modalità previste dall'Art. 8, contenente i seguenti elementi:

- a. domanda di ammissione a contributo (All. 2);
- b. scheda progettuale contenente la dettagliata descrizione dell'iniziativa, un cronoprogramma delle attività, l'indicazione delle figure professionali coinvolte, gli obiettivi che si intendono realizzare e i risultati previsti (All. 3);
- c. bilancio preventivo del progetto dettagliato per singole voci di spesa (sulla base delle spese ammissibili previste) e di entrata (derivanti da incassi, sponsorizzazioni, contributi di altri enti, ecc.) con indicazione della metodologia utilizzata per la loro quantificazione, attendibilità e congruità anche rispetto ai prezzi di mercato (es. riferimento a prezziari ove esistenti o acquisizione di plurimi preventivi o altre indagini di mercato), (All. 4);

- d. fotocopia di documento valido del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005 ¹, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);

Nel caso di domanda presentata da Enti privati, la domanda deve anche contenere, per ciascun Ente privato coinvolto:

- e. relazione attività pregresse dell'ente, con dettagliata indicazione delle attività svolte nell'ultimo triennio, con particolare riguardo a quelle di natura culturale;
- f. atto costitutivo e statuto vigente, ovvero indicazione della struttura regionale ove lo stesso sia già depositato e indicazione delle informazioni necessarie al suo reperimento.

Articolo 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo e gli allegati di cui all'Art. 6, devono essere trasmessi esclusivamente via PEC all'indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 24 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel caso in cui il termine cada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e tutta la documentazione deve essere scansionata e trasmessa in formato PDF.

All'atto della compilazione della domanda è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido (PEC), che verrà utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione inerente il procedimento. È onere di ogni partecipante garantire la funzionalità della propria casella di posta elettronica, e di comunicare all'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale qualsiasi variazione lo stesso indirizzo dovesse subire. Nel caso di omessa indicazione l'Amministrazione utilizzerà, ai fini predetti, l'indirizzo PEC dal quale è stata trasmessa la domanda.

Articolo 8 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

¹ Ai sensi del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Con atto del Direttore Regionale, previa istruttoria formale condotta dall'Area competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

1. presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse da quelle indicate all'Art. 7;
2. presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'Art. 2;
3. presentate in numero plurimo da parte del medesimo soggetto;
4. con domanda non sottoscritta nelle forme previste dall'Art. 65, comma 1, del D. Lgs 82/2005;
5. in cui manchi l'allegazione di uno o più dei documenti di cui all'Art. 6;
6. comprendenti interventi non coerenti con quelli indicati alle lettere a) e b) dell'Art. 1;
7. con richiesta di contributo superiore ai massimali indicati all'Art. 5;

Per ogni altra irregolarità nella compilazione della domanda e dei relativi allegati l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'istante apposito termine per la regolarizzazione ai sensi dell'Art. 6 della legge 241/1990, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il progetto sarà dichiarato inammissibile. La richiesta di regolarizzazione/integrazione verrà trasmessa dall'Amministrazione esclusivamente via PEC all'indirizzo di cui all'Art. 7.

L'atto di dichiarazione di inammissibilità di cui al presente articolo, con relativa motivazione dell'esclusione, è pubblicato, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande ammissibili a seguito dell'istruttoria formale saranno esaminate da una Commissione formata da 3 membri e 1 segretario, nominati con Decreto della Direzione Cultura e Politiche Giovanili (di seguito anche Direzione Cultura) successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse. Le funzioni di presidente sono svolte da un membro con qualifica dirigenziale.

La Commissione procederà alla valutazione di merito delle proposte progettuali sulla base della seguente griglia di valutazione:

Qualità e coerenza della proposta progettuale

	PUNTI
Rilevanza del progetto sotto il profilo scientifico/culturale	da 1 a 10
Coerenza con finalità e obiettivi dell'Avviso	da 1 a 10

Capacità dell'intervento di incrementare e qualificare la domanda culturale locale	da 1 a 10
Coerenza della domanda con altri interventi e finanziamenti regionali	da 1 a 10
Originalità/innovatività delle ricerche, dei contenuti progettuali e delle modalità di realizzazione	da 1 a 10
Punteggio totale	50

Sostenibilità

	Punti
Congruità del quadro economico	da 1 a 5
Cofinanziamento superiore rispetto al 20% di base	da 1 a 5
Punteggio totale	10
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	60

All'atto dell'insediamento la Commissione può procedere, ove ritenuto opportuno, a dettagliare ulteriormente i suddetti criteri al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento delle operazioni di valutazione.

Potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali che conseguano una valutazione di **almeno 35 punti sui 60 disponibili**.

La Commissione procederà quindi a quantificare il contributo concedibile, sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'Art. 4. Nel caso di inammissibilità o incongruità di alcune spese la Commissione potrà procedere a eliminare tale spesa dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro limiti ritenuti congrui.

Con Determinazione del direttore della Direzione Cultura è approvata l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco delle domande inammissibili.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale è approvato, sulla base delle risultanze della valutazione condotta dalla Commissione, il programma annuale degli interventi, contenente la graduatoria delle proposte progettuali valutate, con indicazione, per quelle ammesse a contributo, del relativo contributo concesso, assegnato secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La suddetta graduatoria indica il punteggio attribuito anche per le proposte progettuali non ammesse a contributo per mancato superamento della soglia minima di punteggio o non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.

La Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Articolo 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del procedimento è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il responsabile del procedimento è il dipendente Alessandro Liberati, in servizio presso la suddetta Area.

Qualsiasi informazione inerente lo stato del procedimento per la concessione del contributo può essere richiesta al responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandro.liberati@regione.lazio.it

Articolo 11 - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO, ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

L'accettazione del contributo prevede la sottoscrizione di un atto d'obbligo, trasmesso dall'Amministrazione con la comunicazione di avvenuta concessione. Il suddetto atto d'obbligo deve essere sottoscritto e fatto pervenire all'Amministrazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena la decadenza dal contributo.

Entro il medesimo termine i beneficiari del contributo regionale, qualora il contributo concesso sia inferiore in misura almeno pari al 20% a quello richiesto, possono presentare una rimodulazione del progetto. Qualora la rimodulazione suddetta comporti, a insindacabile giudizio della Direzione Cultura, modifiche significative di elementi oggetto della valutazione condotta secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) della griglia di cui all'Art. 9, il progetto modificato è nuovamente sottoposto alla Commissione di cui al medesimo articolo, per la conferma o la eventuale riduzione del punteggio da attribuire. Nel caso di riduzione che comporti l'attribuzione di un nuovo punteggio inferiore a quello minimo previsto dall'Art. 9, o comunque pari o inferiore a quello assegnato al primo dei progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, il contributo viene revocato.

Ogni variazione, compiuta in fase di attuazione del progetto ammesso a contributo, di elementi presenti nel progetto stesso, va previamente comunicata e motivata alla Direzione Cultura.

Le modifiche progettuali non approvate dalla Direzione Cultura, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale del contributo stesso.

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “*1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...*”.

Articolo 12 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica della Direzione Cultura sulla regolare realizzazione del progetto, dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituiscono presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo.

La documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dalla Direzione Cultura ai beneficiari mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata (PEC).

Tale documentazione deve essere trasmessa completa in ogni sua parte dai beneficiari del contributo, nel rispetto delle modalità indicate dalla Direzione Cultura, entro il termine del 31 dicembre 2017 via PEC all'indirizzo cultura@regione.lazio.legalmail.it .

La violazione del suddetto termine, salvo eventuali proroghe concesse dalla Direzione Cultura a seguito di motivata istanza del beneficiario ricevuta prima della sua scadenza, comporta la revoca del contributo.

La documentazione inerente la dimostrazione delle spese sostenute deve essere in regola con le norme vigenti, anche in materia di antiriciclaggio.

Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica della Direzione Cultura sul consuntivo e la rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente Regionale della struttura competente trasmette all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'Art. 7, apposita richiesta assegnando un termine, comunque non superiore a 10 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della sola documentazione di rendicontazione presentata, salve le ipotesi di decadenza integrale previste dal successivo Art. 13.

Il contributo liquidabile non può essere superiore al deficit di bilancio (differenza tra entrate e uscite generate dal progetto) risultante dalla rendicontazione presentata e valutata dall'Amministrazione, né comportare, in riferimento alle singole categorie di spesa ammissibili, il superamento dei massimali percentuali indicati dagli Artt. 4 e 5.

Il contributo effettivamente liquidabile ammonta a quello regolarmente rendicontato e verificato dalla Direzione Cultura all'esito dell'attuazione del progetto, fermi restando i limiti in precedenza indicati e la valutazione della rendicontazione prodotta.

Il contributo verrà liquidato in unica soluzione a seguito di verifica della regolarità e completezza della rendicontazione presentata.

Articolo 13 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando la decadenza prevista dall'Art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la decadenza integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:

- a. nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art. 20 della L.R. 20/05/1996, n. 16;
- b. nel caso di violazione del termine perentorio per la rendicontazione indicato all'Art. 12;
- c. nella ipotesi di rivalutazione del progetto cui consegua una riduzione del punteggio ai sensi dell'Art. 11 o nelle altre ipotesi di decadenza indicate dal medesimo articolo;
- d. in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti dal presente Avviso, dalle norme vigenti o dall'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario all'accettazione del contributo.

Articolo 14 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO

La Direzione Cultura ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi e a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni, fino, nei casi più gravi, alla decadenza dei contributi concessi.

Articolo 15 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla Legge Regionale 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri Enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 - Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Regione, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.

Allegati al presente Avviso:

Allegato 2 - Domanda di ammissione a contributo; **Allegato 3** - Scheda progetto; **Allegato 4** - Scheda bilancio preventivo.